



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Di Vittorio"
AD INDIRIZZO MUSICALE

Via G. Di Vittorio, 11 – 90121 Palermo –
☎ 091.6216635 ☎ 091.6216400
Codice fiscale: 97163370824

eMail: paic85200e@istruzione.it

PEC: paic85200e@pec.istruzione.it



Anno scolastico 2021/2022

I. C. S. - "G. DI VITTORIO"-PALERMO
Prot. 0000280 del 12/01/2022
I-1 (Uscita)

Ai genitori degli alunni
Al personale docente
Allo staff di Dirigenza
Ai referenti COVID

Al personale ATA
Al DSGA

Sito web news
Sezione COVID

CIRCOLARE N.226

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge n.1 del 7 gennaio 2022,– prime indicazioni operative

Con riferimento all'oggetto, si trasmette, in allegato alla presente – con valore di notifica a tutti gli effetti di legge – la circolare n.11 del 08.01.2021 a firma congiunta Ministero della Salute e Ministero dell'Istruzione, con la quale si forniscono prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate, nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria.

SCUOLA dell'INFANZIA

Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico per gli studenti	Individuazione dei "contatti stretti" tra il personale interno ed esterno
1 caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe	<p>10 gg di sospensione delle attività per la medesima sezione o per il medesimo gruppo classe</p> <p><i>N.B.: ogni scuola, sulla base del proprio Piano per la DDI, individuerà le modalità per mantenere la relazione educativa</i></p> <p><u>(Disposizioni del DdP</u> misura sanitaria agli alunni: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo)</p>	<p>Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso</p> <p><u>(Disposizioni del DdP:</u> misura sanitaria al personale: al personale si applica la Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO)</p>

➤ Scuola dell'infanzia

In presenza di **un caso di positività** nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica in presenza sospesa per 10 giorni;**
- **quarantena** della durata di **10 giorni con test di uscita** – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo de caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

SCUOLA PRIMARIA

Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico per gli studenti	Individuazione dei “contatti stretti” tra il personale interno ed esterno
1 caso di positività nella classe	<p>attività didattica in presenza (con raccomandazione di far consumare il pasto a una distanza interpersonale di almeno due metri)</p> <p><i>(Disposizioni del DdP misura sanitaria per gli alunni sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni(T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici)</i></p>	<p>personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso</p> <p><i>(Disposizioni del DdP misura sanitaria per il personale auto-sorveglianza.</i></p> <p><i>In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.)</i></p>
almeno 2 casi di positività nella classe	<p>didattica a distanza per la durata di dieci giorni</p> <p><i>(Disposizioni del DdP misura sanitaria per gli alunni quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico- con risultato negativo)</i></p>	<p>personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso</p> <p><i>(Disposizioni del DdP misura sanitaria per il personale: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO)</i></p>

➤ **Scuola primaria**

In presenza di **un solo caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica in presenza.**

Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;

- **sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5).**

In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione e il MMG/PLS (medico curante/pediatra) e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno **due casi positivi** vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- **attività didattica sospesa in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;**
- **quarantena della durata di 10 giorni** con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

SCUOLA SECONDARIA DIPRIMO GRADO

Numero casi positività	Disposizioni del dirigente scolastico per gli studenti	Individuazione dei “contatti stretti” tra il personale interno ed esterno
1 caso di positività nella classe	<p>didattica in presenza. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri (<u>Disposizioni del DdP</u> <u>misura sanitaria per gli alunni:</u> auto-sorveglianza con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2)</p>	per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza
2 casi di positività nella classe	<p>• didattica in presenza solo per gli alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri) (<u>Disposizioni del DdP</u> <u>misura sanitaria per gli alunni:</u> si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2)</p> <p>• didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni per gli alunni che non sono vaccinati o non sono guariti nei termini summenzionati (<u>Disposizioni del DdP</u> <u>misura sanitaria per gli alunni:</u> quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo)</p>	per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n.60136 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO -.
almeno 3 casi di positività nella classe	<p>didattica a distanza per la durata di dieci giorni</p> <p>(<u>Disposizioni del DdP</u> <u>misura sanitaria per gli alunni:</u> si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO)</p>	<p>personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso</p> <p>(<u>Disposizioni del DdP</u> <u>misura sanitaria per il personale:</u> si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO)</p>

➤ **Scuola secondaria di I grado**

In presenza di **un caso di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica in presenza** con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno **10 giorni**.
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
- **Auto-sorveglianza**.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi** nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:
- **attività didattica in presenza sospesa, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;**
 - **quarantena della durata di 10 giorni** con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
- **attività didattica in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni.**
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri.
 - **Auto-sorveglianza**.

I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

- 1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;
- 3) Soggetti asintomatici che:
 - abbiano ricevuto la dose booster, oppure
 - abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
 - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

In presenza di almeno **tre casi di positività** nella classe vengono disposte le seguenti misure:

- **attività didattica in presenza sospesa, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;**
- **si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):**

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO):

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e.

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:

- abbiano ricevuto la dose booster, oppure

- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.

E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, **per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.**

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni

Al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:
“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
- non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- **i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale** e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si precisa che le mascherine FFP2 non saranno fornite dall'Istituzione scolastica, salvo diverse indicazioni ministeriali.

Chiunque risulti positivo o venga a contatto con un caso positivo è tenuto a contattare tempestivamente il medico curante e/o il pediatra di libera scelta e/o il dipartimento di prevenzione per la valutazione delle misure di quarantena e isolamento e comunicare a questa istituzione scolastica per le vie formali (mail all'indirizzo paic85200e@istruzione.it) il provvedimento preso dagli organi competenti corredato da adeguata documentazione/certificazione.

Inoltre, in caso di persona risultata positiva Covid, la riammissione in servizio per il personale scolastico e in classe per gli/le alunni/e potrà essere autorizzata solo ed esclusivamente con regolare certificato di riammissione in comunità rilasciato da medico curante e/o pediatra di libera scelta e/o dipartimento di prevenzione, nel rispetto e a tutela della salute di tutta la comunità scolastica.

Palermo, 11.01.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela MIRABILE